

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma "bavaglio" o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Giovanni Maria Jacobazzi | *il Riformista*



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

a cura di
Guido Stampanoni Bassi

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?



**GIOVANNI MARIA
JACOBAZZI**

il Riformista

1

Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?

Personalmente non credo proprio si possa parlare di 'bavaglio'. Le ordinanze di custodia cautelare ormai da tempo riprendono integralmente quanto contenuto nelle richieste del pm che, a loro volta, riprendono integralmente quanto contenuto nelle informative redatte dalla polizia giudiziaria. Pubblicare le ordinanze di custodia cautelare equivale quindi a pubblicare l'informativa di pg che, per sua natura, è di parte ed evidenzia esclusivamente le tesi dell'accusa. Il divieto è quindi sacrosanto se vogliamo garantire un minimo il rispetto della presunzione d'innocenza.

2

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?

Assolutamente no. Cosa c'entra il diritto di cronaca con il divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare? L'informazione giudiziaria dovrebbe essere quanto mai asciutta ed essenziale. Come ho avuto modo di affermare nella risposta precedente, nelle ordinanze di custodia cautelare confluisce di tutto. Anche fatti che non riguardano le imputazioni per cui si procede e che quindi determinano il classico "gossip giudiziario". Proprio quello al quale sono interessati (per fortuna non tutti) i giornali.

3

Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?

Io credo che sia sufficiente raccontare ciò che è l'oggetto dell'imputazione. Il fatto storico. Tutto il resto è contorno che non aggiunge nulla alla completezza dell'informazione. Nelle ordinanze, ad esempio, vengono riportate quasi sempre intere conversazioni telefoniche e/o ambientali che sono state oggetto d'intercettazione. Conversazioni che però non sono state periziate e che quindi potrebbero essere state anche trascritte male. Serve pubblicarle? Se un domani, come capita spesso, ci si accorgesse che c'è stato un errore?

La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?

Certamente no. Teniamo presente che proprio per il doppio 'copia incolla' al quale accennavo, la quasi totalità delle ordinanze è scritta con un linguaggio lontanissimo dal canone della presunzione d'innocenza. Lo si vede dalle frasi utilizzate, dagli aggettivi, dalle parole, spesso totalmente fuori contesto, con giudizi di valore sulle persone oggetto dell'inchiesta difficilmente comprensibili. A me piace spesso ricordare quanto scritto in una informativa della guardia di finanza a proposito dell'inchiesta della Procura di Perugia nei confronti dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara. Descrivendo i rapporti di quest'ultimo con l'allora parlamentare e collega Cosimo Ferri, i finanziari scrissero che erano contraddistinti da "opacità". Nessuno, neppure in dibattimento, è riuscito a spiegare in concreto cosa fosse questa "opacità".

È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?

Non abbiamo mai pubblicato sul sito il pdf delle ordinanze di custodia cautelare. Il virgolettato qualche volta.

Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimento come le ordinanze cautelari?

Penso che se anche entrasse in vigore tutto resterebbe come prima. Già adesso il codice punisce chi pubblica atti coperti dal segreto ma non mi sembra che la norma sia rispettata. A memoria, poi, non ricordo condanne nei confronti dei pubblici ufficiali che si sono resi responsabili del reato di violazione del segreto.

Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)

Il mercato nero c'è da sempre. Il mio primo direttore, Piero Sansonetti, raccontava spesso che quando iniziò a scrivere, negli anni 70, c'erano dei colleghi soprannominati 'buste gialle'. Erano coloro che avevano avuto dagli apparati di sicurezza, dalla polizia, dai carabinieri, dalla guardia di finanza, atti investigativi che dovevano rimanere segreti e che veniva portati in redazione all'interno di queste buste gialle. La loro pubblicazione dava visibilità ad entrambi. Il problema non è comunque il giornalista che pubblica la notizia, anche se riservata, ma chi gli fornisce il materiale per pubblicarla.

Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?

Non ci sono, come ho detto, sanzioni. Nel 2017 abbiamo assistito alla più grande fuga di notizia della storia della Repubblica: tutta l'inchiesta sugli appalti Consip gestita dalla Procura di Napoli e trasmessa per competenza a Roma finì integralmente sui giornali. E' successo qualcosa? No. Come non è successo nulla per il Palamaragate che determinò le dimissioni di ben cinque consiglieri del Csm e l'annullamento della nomina del procuratore di Milano Marcello Viola. Alcuni giornali, a maggio del 2019, pubblicarono le intercettazioni con i telefoni "aperti", in tempo quasi reale. Un fatto di una gravità inaudita. Anche in quel caso non successe nulla.

Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?

E' sufficiente leggere alcuni giornali per capire che non è cambiato molto. A me piace restare sulla cronaca e allora faccio un esempio recente: l'indagine sugli appalti Anas della Procura di Roma. In queste settimane stiamo leggendo addirittura conversazioni fra persone neppure indagate nel procedimento e che non hanno nulla di penalmente rilevante. E per fortuna che esiste la direttiva sulla presunzione d'innocenza! Figuriamoci se non esistesse.



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)




Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

 **GIURISPRUDENZA PENALE**